

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 111/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso contro il provvedimento di diniego alla richiesta di rimborso IVA anno 2006 emessa dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho e notificato in data 13 ottobre 2010 a mezzo raccomandata.

Il ricorrente precisa di aver presentato in data 14/01/2010 istanza di rimborso Iva al fine di ottenere la restituzione del credito di € 3.829,00= indicato al rigo VX 004/001 della Dichiarazione IVA 2007 per il periodo d'imposta chiuso al 31/12/2006 (anno in cui aveva cessato di svolgere la propria attività di droghiere e salumiere) e per il quale non era stato presentato il Mod. VR per la richiesta di rimborso.

Il ricorrente precisa che essendo di fronte ad un credito di imposta che ha origine nel diritto alla detrazione dell'iva che il contribuente ha pagato per rivalsa ai propri fornitori su acquisti di beni nell'ambito della propria attività e per il quale ha maturato il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 633/72, ritiene valga quale termine di prescrizione il termine ordinatorio di 10 anni stabilito dall'art. 2946 del Codice Civile.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in data 15 dicembre 2011 che sostiene di aver rigettato l'Istanza in quanto presentata oltre il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/92. Ritiene inoltre che la presentazione del mod. VR sia condizione indispensabile per attestare la volontà del contribuente di richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA emergente dalla dichiarazione, con la conseguenza che l'omessa presentazione dello stesso comporta l'onere della predisposizione della domanda di rimborso in via ordinaria entro i termini di decadenza di cui all'art. 21 comma 2 D.lgs 456/92, termini che peraltro nel caso di specie erano già scaduti al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminato il ricorso e la documentazione agli atti rileva che l'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 stabilisce che i rimborsi previsti nell'art. 30 (cessazione dell'esercizio dell'attività) sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale. Tale richiesta consiste nella compilazione del modello VR.

Solo in questo caso l'Agenzia delle Entrate può procedere all'esame della richiesta del rimborso emergente dalla dichiarazione annuale.

In mancanza di presentazione del quadro VR il rimborso del credito IVA può essere ottenuto dal contribuente solo a seguito di presentazione di specifica istanza presentata entro il termine biennale di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/1992 che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Il Collegio è a conoscenza che la Corte di Cassazione con due sentenze recenti, si è espressa nel contempo, sia in favore del termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/92 sia in favore del termine di prescrizione decennale.

Infatti con sentenza n. 18920 dello scorso 16 settembre 2011 è stato affermato che, anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività, si deve applicare la decadenza biennale, perché il DPR 633/72 non disciplina specificamente la fattispecie: da qui l'applicabilità dell'art. 21 del D.lgs. 546/92, norma a carattere residuale.

Con la sentenza n. 19655 del 26 settembre 2011, invece è stato sancito che, nella cessazione di attività, opera la prescrizione decennale.

Il presente Collegio ritiene peraltro di sposare la tesi seguita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18920 del 16 settembre 2011 e ritiene che il contribuente, in mancanza di presentazione del modello VR, avrebbe dovuto richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992 entro i termini ivi previsti (termine biennale di decadenza).

La Commissione ritiene nel caso di specie di compensare le spese di giudizio.

La Commissione,

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Spese compensate.